

c) al 100 % per le misure di cui all'articolo 2, quindicesimo trattino e all'articolo 7, paragrafo 4.

2. Il contributo pubblico non può superare il 50 % del costo totale ammissibile dell'investimento.

Tuttavia il massimale è pari:

a) al 55 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole;

b) al 60 % per investimenti effettuati in aziende agricole situate in zone montane;

c) al 65 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole situate in zone montane;

d) al 75 % per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera b);

e) al 100 % per investimenti in infrastrutture incapaci di generare consistenti entrate nette;

f) al 100 % per le misure di cui all'articolo 2, sedicesimo trattino.

In sede di fissazione del tasso del contributo pubblico ai fini del presente paragrafo, non si tiene conto degli aiuti nazionali destinati a facilitare l'accesso a crediti concessi senza il beneficio di alcun contributo comunitario previsto nel quadro del presente strumento.

Il contributo della Comunità rispetta comunque i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di Stato negli accordi europei.

3. L'importo del contributo comunitario è espresso in euro.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Tuttavia, con riferimento al penultimo comma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999, introdotto dal presente regolamento, l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE